

OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) SUI LUOGHI DI LAVORO

A seguito dell'emanazione del DL n.127 del 21/09/2021 è stato introdotto l'obbligo del Green Pass (Certificazione Verde COVID-19).

DAL 15 OTTOBRE 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021 CHIUNQUE ACCEDE AL LUOGO DI LAVORO DEVE ESSERE DOTATO DI GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITÀ

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

La Certificazione verde COVID-19 (Green pass) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni (DL n. 52/2021):

- Vaccinati: valida dalla prima dose fino alla seconda e poi per ulteriori 12 mesi
- Guariti dal Covid: validità 6 mesi.
- Guariti dal Covid e una dose di vaccino dopo la guarigione: validità 12 mesi dalla data della vaccinazione.
- Tampone antigenico negativo: validità 48 ore
- Tampone molecolare negativo validità 72 ore

L'azienda è obbligata a controllare la validità del Green Pass dei lavoratori e di chiunque accede al luogo di lavoro.

I lavoratori devono avere il Green Pass sempre con loro (cartaceo o sul cellulare) da poter esibire all'incaricato del controllo.

Il controllo del Green Pass verrà effettuato da soggetti appositamente delegati dal Datore di Lavoro con modalità da definire (all'accesso e /o a campione), che potranno anche richiedere di visionare un documento di riconoscimento (Carta di identità, Patente, Permesso di soggiorno, ecc).

Il lavoratore privo di Green Pass valido, indipendentemente dall'effettuazione o meno del controllo, non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro o stiano svolgendo l'attività lavorativa senza Green Pass, oltre alle sanzioni disciplinari eventualmente prevista, è prevista la sanzione da 600 a 1500 euro.